



OPZIONE Regime agevolato L.389/1991

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991-In vigore dal 1-1-1992-Testo aggiornato al 20-2-2014)

Il Regime L.389/91 introdotto inizialmente per le **Associazioni Sportive Dilettantistiche**, è stato poi esteso alle **Pro-Loce** e alle **Associazioni senza fini di lucro** dal Decreto-Legge n. 417/1991, art. 9 bis. La successiva Legge n. 350/2003, all'art. 2 comma 31, ha inoltre stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad **associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare** legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono godere di questo regime altre figure tipiche del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.

REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Per poter accedere a tale regime fiscale è necessario che sussistano i seguenti **requisiti oggettivi**:

- le ASD con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell'anno solare precedente proventi commerciali non superiori a 250.000 euro;
- le ASD con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi commerciali non superiori a 250.000 euro nel periodo d'imposta precedente;

Per il primo periodo di imposta, il limite deve essere rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio, ossia al periodo che intercorre fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio.

Il **limite dei 250.000 euro** è da calcolarsi **al netto dell'IVA** e della eventuale imposta sugli intrattenimenti; essendo tale limite riferito ai **proventi commerciali**, tra cui vengono inclusi:

- le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 TUIR, relative ad attività commerciali;
- i contributi delle pubbliche amministrazioni per l'esercizio di attività commerciale.

Bisogna escludere le **entrate istituzionali e de commercializzate**, quali: le quote associative, le erogazioni liberali, i corrispettivi specifici dei soci/tesserati per l'attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ecc.- art.148 TUIR). Sono considerate Istituzionali anche:

- le plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR);
- i proventi esenti da imposta, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (es. interessi dei c/c) e quelli soggetti ad imposta sostitutiva (es. proventi dei fondi d'investimento) (articolo 143 TUIR);
- i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolte fondi pubbliche e occasionali, per un numero complessivo non superiore a 2 eventi all'anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69 (articolo 25, comma 2, legge 133/1999);
- i contributi pubblici corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (articolo 143 TUIR);
- le indennità percepite per la preparazione e l'addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una ASD ad una società professionistica.

Inoltre devono essere rispettati i seguenti **requisiti soggettivi**:

- Non perseguire finalità di lucro nello svolgimento dell'attività istituzionale;



Studio Riccardo

Riccardo Maria Grazia

Dottore commercialista- Project Manager

Assistenza fiscale e contabile, Consulenza aziendale, Finanza agevolata

- Svolgere un'attività sportiva riconosciuta dal Coni (dunque risultano iscritte nel relativo registro) ed essere affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni (se trattasi di associazioni o società sportive dilettantistiche).

COMUNICAZIONE DI APPLICAZIONE

Prima dell'inizio dell'anno solare per il quale l'associazione intende usufruire del regime forfetario, l'opzione deve essere comunicata all'**Ufficio SIAE competente** per domicilio fiscale, , utilizzando apposito modulo.

Successivamente occorre comunicare all'**Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate**, presentando il quadro VO della dichiarazione IVA. A tal fine nel frontespizio del modello UNICO è stata prevista un'apposita casella VO da barrare nel caso venga allegato il citato modello.

L'opzione è vincolante per 5 anni. Se nel periodo d'imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTABILI

Le agevolazioni previste per le associazioni che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono:

- l'**esonero** dall'obbligo di **emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali** per i compensi incassati;
- l'**esonero** dall'obbligo di **tenuta delle scritture contabili** (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- l'**esonero** dall'obbligo di **fatturazione e registrazione** (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità); è opportuno sottolineare che l'esonero dall'emissione della fattura non significa divieto, bensì una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l'unico veicolo per la controparte atto a dedurre l'IVA addebitata;
- l'**esonero** dall'obbligo di presentazione della **dichiarazione annuale IVA**;
- l'**esonero** dall'obbligo di **redazione dell'inventario e del bilancio**;
- la **determinazione forfettaria dell'IVA**: le Associazioni che hanno deciso di avvalersi del regime fiscale agevolato potranno calcolare l'IVA da versare nella modalità che segue:
 - 50% dell'IVA incassata per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali generiche (ad es. pubblicità, sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, biglietti per spettacoli);
 - 2/3 dell'IVA incassata per la cessione o concessione di diritti televisivi o radiofonici.
- la **determinazione forfettaria del reddito imponibile**: il reddito imponibile è determinato forfettariamente, applicando cioè un coefficiente di redditività (attualmente fissato nella misura del 3%) all'ammontare dei proventi commerciali (al netto d'IVA) conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

OBBLIGHI FISCALI E CONTABILI

Sono invece tenuti a:

1. **conservare copia** della documentazione relativa a **incassi e pagamenti**;
2. **numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto e le fatture eventualmente emesse**;



3. **tenere Registro Iva Minori:** annotare, anche con un'unica registrazione, i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, su un prospetto riepilogativo, opportunamente integrato
4. **annotare distintamente, nello stesso registro, i proventi che non concorrono a formare reddito imponibile fino a 51.645,69 euro le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie;**
5. **redigere** annualmente il **rendiconto economico e finanziario;**
6. **fatturare le prestazioni di sponsorizzazione, le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e le prestazioni pubblicitarie;**
7. effettuare gli ordinari **adempimenti** previsti per eventuali **acquisti intracomunitari;**
8. procedere alla **liquidazione** e al **versamento dell'Iva** entro il termine di liquidazione **trimestrale;**
9. **redigere**, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un **apposito rendiconto** (entrate e spese) per le **raccolte pubbliche di fondi**, al quale va allegata una relazione illustrativa;
10. **presentare il Modello Unico Enti non commerciali** e, nei casi in cui siano dovuti, il **Modello 770 e il modello IRAP;**
11. **tenere il libro soci e il libro delle assemblee;**
12. **emettere titoli di accesso** da appositi misuratori fiscali **per le attività spettacolistiche** diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche; per le manifestazioni sportive dilettantistiche è consentito utilizzare titoli di ingresso o abbonamenti provvisti di contrassegno SIAE in alternativa ai titoli di accesso emessi tramite misuratore fiscale;
13. **rispettare le prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti:** i pagamenti effettuati o ricevuti devono essere eseguiti tramite strumenti tracciabili se di importo superiore a *1.000 euro* (il limite è stato innalzato dal 1° gennaio 2015, in precedenza era di 516,46 euro).
ATTENZIONE! Se l'ASD non osserva l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, decade dal regime agevolato della legge 398/91 (dal mese successivo alla violazione) e si applica una sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

Alle ASD sono riservate particolari **agevolazioni per le somme erogate:**

1. nell'esercizio diretto di un'attività sportiva dilettantistica.

Ad esempio: somme corrisposte ad atleti dilettanti, arbitri e giudici di gara che partecipano direttamente alla manifestazione sportiva; somme relative all'attività di formazione, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica (allenatori, istruttori, ecc.), a prescindere dall'esistenza di un collegamento diretto tra l'attività e una manifestazione sportiva.

2. in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (caratterizzata da continuità nel tempo, coordinazione e inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica, assenza del vincolo di subordinazione) **di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.** Ad esempio: le prestazioni relative ai compiti tipici di segreteria (raccolta delle iscrizioni, tenuta della cassa e della contabilità) da parte di soggetti non professionisti.

Tali somme sono considerate "redditi diversi" per chi le percepisce e non concorrono a formare il reddito fino alla somma di **10.000 euro annui**.